

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 20

La figura professionale dell'operatore socio-sanitario.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Figura professionale e profilo

1. È individuata la figura professionale dell'operatore socio-sanitario.

2. L'operatore socio-sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

- a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
- b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

Art. 2

La formazione

1. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza della Regione che provvede all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattico-formative, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno annualmente determinato ed in relazione alla normativa regionale vigente, programma l'attivazione dei corsi. I corsi sono gestiti da istituzioni con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dall'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" come da ultimo modificato dall'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.

3. I corsi per operatore socio-sanitario sono cofinanziati dalla Regione che annualmente determina i criteri ed i parametri di finanziamento.

Art. 3

Contesti operativi

1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in tutti i servizi del settore sociale e sanitario, di tipo socio-

assistenziale e socio-sanitario, residenziali e semiresidenziali.

Art. 4

Contesto relazionale

1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale ed educativa, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

Art. 5

Attività

1. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e si esplicano in particolare in:

- a) assistenza diretta ed aiuto domestico, alberghiero;
- b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
- c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell'allegata tabella A che fa parte integrante della presente legge.

Art. 6

Competenze

1. Le competenze dell'operatore socio-sanitario sono contenute nell'allegata tabella B che fa parte integrante della presente legge.

Art. 7

Requisiti di accesso

1. Per l'accesso ai nuovi corsi di formazione dell'operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

Art. 8

Organizzazione didattica

1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari e comprende i seguenti moduli didattici:

- a) un modulo di base;
- b) un modulo professionalizzante;
- c) un modulo facoltativo tematico integrativo.

2. I corsi di formazione per operatore socio-sanitario hanno durata fino a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiore a 1.000, articolate in moduli didattici così come previsti nell'allegato C che fa parte integrante della presente legge.

Art. 9
Materie di insegnamento

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all'articolo 8, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
- b) area psicologica e sociale;
- c) area igienico-sanitaria;
- d) area tecnico-operativa.

2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell'allegata tabella C, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 10
Tirocinio

1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'operatore socio-sanitario.

Art. 11
Esame finale e rilascio dell'attestato

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al dieci per cento delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un'apposita commissione d'esame, la cui composizione è individuata dal provvedimento regionale di cui al comma 1.

3. In caso di assenze superiori al dieci per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. All'allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

Art. 12
Titoli pregressi

1. La Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio-sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge.

Art. 13
Norma finale

1. Le tabelle A), B) e C) alla presente legge possono essere modificate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, si prescinde dal parere.

—

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2001

Galan

INDICE

- Art. 1 - Figura professionale e profilo
- Art. 2 - La formazione
- Art. 3 - Contesti operativi
- Art. 4 - Contesto relazionale
- Art. 5 - Attività
- Art. 6 - Competenze
- Art. 7 - Requisiti di accesso
- Art. 8 - Organizzazione didattica
- Art. 9 - Materie di insegnamento
- Art. 10 - Tirocinio
- Art. 11 - Esame finale e rilascio dell'attestato
- Art. 12 - Titoli pregressi
- Art. 13 - Norma finale

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2001, N. 20 RELATIVA A:

LA FIGURA PROFESSIONALE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO

**ALLEGATI
A - B - C**

Allegato A

Elenco delle principali attività previste per l'operatore socio-sanitario

1) Assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero:

- assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
- realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
- collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla rieducazione, alla riattivazione e al recupero funzionale;
- realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
- coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
- aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
- cura la pulizia e l'igiene ambientale.

2) Intervento igienico-sanitario e di carattere sociale:

- osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;
- collabora all'attuazione degli interventi assistenziali;
- valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
- collabora all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
- riconosce e utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
- mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale e il mantenimento e recupero dell'identità personale.

3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:

- utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
- collabora alla verifica della qualità del servizio;

- concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione;

- collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;

- collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici.

Allegato B

Competenze dell'operatore socio-sanitario

Competenze tecniche

In base alle proprie competenze e in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro.

É in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli, ecc...).

É in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia:

- nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria;
- nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
- quando necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti;
- nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.

É in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti.

Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare.

Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti.

Sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette.

In sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale preposto è in grado di:

- aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
- aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
- osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, ecc...);
- attuare interventi di primo soccorso;
- effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse ed effettuare iniezioni intramuscolari;

- controllare e assistere la somministrazione delle diete;
- aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero e il mantenimento di capacità cognitive e manuali;
- collaborare a educare al movimento e favorire movimenti di mobilitazione semplici su singoli e gruppi;
- provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella-carrozzella;
- collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
- utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
- svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
- accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi.

Competenze relative alle conoscenze richieste

Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse.

Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati.

Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato.

È in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche.

Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente.

Conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione.

Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli utenti e ai loro famigliari.

Conosce l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali.

Competenze relazionali

Sa lavorare in équipe.

Si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo.

È in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente.

Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori.

Sa sollecitare e organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a iniziative cul-

turali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale.

È in grado di partecipare all'accogliimento dell'utente per assicurare una puntuale informazione sul Servizio e sulle risorse.

È in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.

Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi.

Allegato C

Organizzazione dei moduli, obiettivi e materie di insegnamento

Organizzazione didattica

Modulo Didattico	Tipo di Formazione	n. minimo di ore
Modulo di base	Teorica	200
Motivazione - orientamento e conoscenze di base		
Modulo professionalizzante	Teorica	250
	Esercitazione/stage	100
	Tirocinio	450
<p>La Giunta regionale, attesa l'ampia possibilità di utilizzo dell'operatore socio sanitario, può prevedere, per un più congruo inserimento nei servizi, moduli didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all'utenza (ospedalizzata, anziana, portatrice di handicap, psichiatrica, con dipendenze patologiche, ecc....) sia alla struttura di riferimento (residenza assistita, domicilio, casa di riposo, comunità, ecc....).</p>		
Modulo facoltativo tematico integrativo:	Teoria	50
Tematiche professionali specifiche	Esercitazioni/stage	50
	Tirocinio	100

Obiettivi di modulo**Modulo di base (200 ore di teoria)**

- acquisire elementi di base utili per individuare i bisogni delle persone e le più comuni problematiche relazionali;
- distinguere i sistemi organizzativi socio-assistenziali e la rete dei servizi;
- conoscere i fondamenti dell'etica, i concetti generali che stanno alla base della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché i principi che regolano il rapporto di dipendenza del lavoratore (doveri, responsabilità, diritti,...);
- conoscere i concetti di base dell'igiene e i criteri attraverso i quali mantenere la salubrità dell'ambiente.

Modulo professionalizzante (250 ore di teoria, 100 di esercitazioni, 450 di tirocinio)

- riconoscere e classificare i bisogni e interpretare le problematiche assistenziali derivanti in relazione alle principali caratteristiche del bambino, della persona anziana, della persona con problemi psichiatrici, con handicap, ecc. o in situazioni di pericolo;
- identificare tutti gli elementi necessari alla pianificazione dell'assistenza, collaborando con le figure professionali preposte;
- riconoscere le principali alterazioni delle funzioni vitali al fine di attivare altre competenze e/o utilizzare tecniche comuni di primo intervento;
- applicare le conoscenze acquisite per: mantenimento di un ambiente terapeutico adeguato, cura della persona, mantenimento delle capacità residue, recupero funzionale;
- conoscere e applicare le diverse metodologie operative presenti nelle sedi di tirocinio;
- conoscere i principali aspetti psicosociali dell'individuo e del gruppo al fine di sviluppare abilità comunicative adeguate alle diverse situazioni relazionali degli utenti e degli operatori nonché conoscere le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di concorrere, per quanto di competenza, al mantenimento dell'autonomia e dell'integrazione sociale dell'utente.

Modulo facoltativo tematico integrativo: tematica professionale specifica (50 ore di teoria, 50 di esercitazione, 100 di tirocinio)

- approfondire le competenze acquisite con speciale riferimento a una particolare tipologia di utenza o a uno specifico ambiente assistenziale.

Principali materie di insegnamento**Area socio-culturale, istituzionale e legislativa**

- elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale;

- elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi;
- elementi di etica e deontologia;
- elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza;
- conoscenza delle carte dei diritti del cittadino.

Area psicologica e sociale

- elementi di psicologia e sociologia;
- aspetti psicorelazionali e interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell'utenza.

Area igienico-sanitaria e area tecnico-operativa

- elementi di igiene;
- disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- igiene dell'ambiente e comfort alberghiero;
- interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza;
- metodologia del lavoro sociale e sanitario;
- assistenza sociale.

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2001, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 23 marzo 2001, dove ha acquisito il n. 134 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Braghetto, Silvestrin, Piccolo, Padrin, Cerioni, Rossi e Stival;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5ª commissione consiliare in data 28 marzo 2001;

- La 5^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 giugno 2001, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Iles Braghetto, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 luglio 2001, n. 7114;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 luglio 2001;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 agosto 2001, n. 1081/20813, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto opera per realizzare modalità di intervento assistenziale di base, integrate e complessive che riconoscano la centralità della persona.

Oggi vi è una forte rivisitazione dei ruoli professionali che devono essere in linea con i bisogni di salute e di assistenza sociale del territorio.

Il processo di superamento della logica ospedaliera come unica risposta alla domanda di cura e di riabilitazione e l'avvio di un sistema a rete con una molteplicità di risposta presente nel territorio e nella comunità ci porta ad evidenziare la necessità di un unico profilo professionale socio-assistenziale che si possa qualificare all'interno di un sistema a forte integrazione socio-sanitaria.

I nuovi bisogni, le nuove povertà, i "diversamente abili", il processo di invecchiamento stanno rimettendo in discussione l'allocazione delle risorse, non solo quelle finanziarie ma anche quelle umane e professionali. L'evoluzione della professione infermieristica è uno degli aspetti più evidenti di tale situazione.

L'esperienza del Veneto, con l'avvio sperimentale del profilo unico OTAA-OAA e il suo inserimento direttamente nelle ULSS, nelle IPAB, nei Distretti, nelle cooperative del terzo settore e nelle realtà socio-assistenziali del territorio, ha evidenziato la possibilità di dare risposte crescenti ai bisogni delle persone in stato di disagio.

Si deve tener presente anche il nuovo sistema di inquadramento del personale, l'apertura di nuove prospettive di carriera, aspetti di privatizzazione presenti sia nel comparto sanità che negli enti locali. Si va in pratica verso un sistema che fa della qualificazione l'elemento cardine di valorizzazione delle nuove professioni.

Bisogna consentire un approccio integrato dell'intervento assistenziale alle persone in particolare nelle cinque aree ad alta integrazione sociale e sanitaria: la persona anziana, il disabile, l'alcolista, il paziente psichiatrico, il minorenne in situazione di disagio.

3. Note agli articoli

Note all'art. 2:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 845/1978 " Legge quadro in materia di formazione professionale " è il seguente:

"5. Organizzazione delle attività.

Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

- a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
- b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

- 1) avere come fine la formazione professionale;
- 2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
- 3) non perseguire scopi di lucro;
- 4) garantire il controllo sociale delle attività;
- 5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
- 6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
- 7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni."

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 10/1990 è il seguente:

"Art. 11 - Attività convenzionate con gli enti.

1. Nel rispetto di quanto previsto specificamente nella legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli enti e gli organismi di formazione professionale, anche articolati in centri autonomi, con i quali la Regione può convenzionarsi per lo svolgimento delle azioni formative in modo indiretto, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non abbiano scopo di lucro e siano emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, della cooperazione, oppure di associazioni con finalità formative;
- b) siano dotati di locali, attrezzature, strumenti didattici adeguati e di personale in possesso di professionalità coerente con i ruoli da

svolgere;

c) si impegnino a conformare le loro attività alle indicazioni didattiche, organizzative ed operative della Regione, nella salvaguardia della propria proposta formativa.

2. Sulla base del progetto presentato, articolato per sedi di attività, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare per l'effettuazione di una o più azioni formative, nelle quali:

a) sono indicate le azioni formative affidate per l'attuazione all'ente in conformità al progetto approvato;

b) è dichiarata la disponibilità ad accettare le direttive e i controlli della Giunta regionale;

c) sono indicati l'ammontare delle erogazioni finanziarie da parte della Regione, i tempi dei versamenti, le modalità di effettuazione del rendiconto;

d) sono stabilite modalità di gestione contabile-amministrativa che assicurino sia la trasparenza sia l'autonomia dell'ente nell'utilizzazione dei fondi assegnati, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

3. La stipulazione delle convenzioni per le azioni formative a carattere ricorrente non esclude la possibilità di ulteriori convenzioni con la Regione e con le imprese per la realizzazione di altre attività previste dall'articolo 7.

4. E' criterio di preferenza nell'attuazione delle azioni formative in convenzione con gli enti di cui al comma 1, la disponibilità di centri di formazione professionale dotati di strutture e risorse idonee allo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.

4 bis. La Giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la CONSOB.

4 ter. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dell'onere di cui al comma 4 bis. "

4. Struttura di riferimento

Direzione risorse socio-sanitarie